

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
RELATIVE AL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA,
AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito della provincia di Trento, del Servizio residenziale per donne vittime di violenza (di seguito Servizio), articolato in Casa rifugio e Abitare Accompagnato, di cui alle schede 2.3 e 2.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo), da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.
2. Il Servizio richiede una gestione coordinata ed unitaria al fine di offrire ospitalità e protezione in un ambiente sicuro, nonché sostegno nella scelta della donna di sottrarsi alla violenza, anche in situazione di emergenza, prevedendo di soddisfare il fabbisogno complessivo di accoglienza di tredici (13) donne/nuclei nel territorio provinciale.

Art. 2

Fabbisogno di Casa rifugio

1. Al Soggetto gestore è richiesta la disponibilità di una struttura indipendente ad indirizzo segreto con un numero da sei (6) a otto (8) alloggi, intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto.
2. La Casa rifugio è collocata nel territorio di un comune della provincia di Trento con più di 15.000 abitanti, in una posizione che consente un facile accesso alle scuole di ogni ordine e grado nonché la possibilità di integrazione lavorativa e sociale.

Art. 3

Fabbisogno di Abitare accompagnato

1. Al Soggetto gestore è richiesta la disponibilità di una o più strutture con un numero da cinque (5) a sette (7) alloggi, intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto, utili a completare il fabbisogno complessivo del Servizio di tredici (13) posti, di cui all'art. 1, comma 2.
2. Ciascun alloggio ha di norma una capienza massima di tre (3) posti in base alle specificità dei contesti e dei nuclei accolti.

Art. 4

Durata e budget complessivo

1. L'importo massimo del contributo a rimborso delle spese ammissibili per la gestione del Servizio ammonta complessivamente ad euro 1.650.000,00. Il Servizio ha durata di trentasei (36) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori ventiquattro (24) mesi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale. Si stima che il Servizio decorra dal 1° gennaio 2024.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, secondo quanto previsto all'art. 5.
3. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del Servizio.

Art. 5

Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute dal Soggetto gestore per lo svolgimento del Servizio, riferite alle seguenti macrovoci:

A) Spese direttamente imputabili al Servizio:

- a. spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del Servizio: personale con funzioni di operatrice antiviolenza, di coordinatrice e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b. spese a favore delle donne in fase di prima accoglienza in Casa rifugio per la fornitura di alimenti, prodotti per l'igiene personale e degli ambienti e generi di prima necessità quali ad esempio biancheria letto/bagno e indumenti di prima necessità, relativi al funzionamento autonomo degli alloggi ed al soddisfacimento di bisogni primari dei/delle figli/e minorenni accolti/e nonché una diaria per il primo mese di accoglienza;
- c. spese per accoglienza temporanea in situazioni di emergenza in strutture alberghiere e/o presso strutture gestite da soggetti iscritti all'elenco aperto dei gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori, situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento per collocamenti urgenti, nei limiti previsti dalla convenzione;
- d. spese per attività di supervisione all'equipe delle operatrici e per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale a diretto contatto con le destinatarie del Servizio, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- e. spese per la pulizia dei locali comuni e per il ripristino degli appartamenti/stanze al cambio di ospite;
- f. spese per giovani in servizio civile, per i quali sono ammessi i rimborsi pasti;
- g. spese per i volontari, per i quali sono ammessi i rimborsi spese per attività strettamente legate al Servizio, unitamente ad eventuali oneri assicurativi;
- h. altre spese per attività di assistenza non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese mediche, acquisto libri e riviste per le utenti, spese per la gestione e copertura assicurativa dell'automezzo destinate alla realizzazione del Servizio, ecc.).

B) Spese per l'immobile in cui si svolge il Servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota di ammortamento.

C) Spese generali:

Spese quali, a titolo esemplificativo: costi del personale di direzione e amministrativo per la quota parte del tempo/lavoro direttamente imputabile al Servizio, costi per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il Servizio, costi per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, altri oneri assicurativi. Le spese generali sono ammesse nel limite massimo annuo del 20% delle spese direttamente imputabili al Servizio di cui alla precedente lettera A).

2. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno

ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al Servizio, fermi restando i limiti di cui al presente articolo e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 4.

3. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati al comma 1, devono essere finanziate con entrate proprie correlate al Servizio diverse da quelle derivanti da rette per l'inserimento in Casa rifugio o Abitare accompagnato di donne/nuclei con residenza fuori provincia che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute ed ammesse.
4. E' ammesso fino al 20% dell'ammontare complessivo del piano finanziario lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo. In caso di scostamento superiore al 20% deve essere richiesta autorizzazione preventiva e motivata alla Struttura provinciale competente, fatto salvo quanto previsto dalla lettera C) in relazione alle spese generali.

Art. 6

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. Le spese ammesse ed elencate nel piano finanziario non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento con riferimento ad altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali. Nel caso di contributi/finanziamenti di natura diversa da quelli di cui sopra da parte di enti pubblici diversi dalla Provincia o di altri enti/soggetti privati, questi devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda del presente contributo ed evidenziati in sede di rendicontazione.

Art. 7

Decadenza e rinuncia al contributo

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo in caso di:
 - a. perdita dei requisiti previsti di cui all'art. 8;
 - b. inosservanza degli obblighi previsti dal Bando e dalla Convenzione;
 - c. mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di esecuzione degli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con D.P.P 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. (di seguito Regolamento), e degli altri obblighi previsti dal medesimo;
 - d. decadenza dall'autorizzazione e dall'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;
 - e. opposizione ai sensi dell'art. 24 comma 2 della Convenzione.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'articolo 16, comma 3 del Regolamento.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente le strutture di proprietà, in affitto o in comodato dove è svolto il Servizio e il personale dedicato alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.

Art. 8

Requisiti dei Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo per il Servizio, Enti del Terzo settore operanti nel sostegno e nell'aiuto alle donne vittime di violenza, che:
 - a. sono registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del

- Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b. si caratterizzano per l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente sui contratti pubblici applicata per analogia;
 - c. sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento, per l'aggregazione funzionale età adulta/ambito residenziale;
 - d. hanno nel loro statuto da almeno cinque (5) anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
 - e. perseguono statutariamente in via ordinaria con carattere di continuità le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile;
 - f. possiedono una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva nella gestione di servizi contro la violenza maschile sulle donne.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre (3) anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 di tale decreto, non possono svolgere nei tre (3) anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre (3) anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 9

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione del Servizio:
 - a. un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8;
 - b. forme associative, anche temporanee, di più soggetti, ciascuno dei quali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8;
 - c. un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima deve essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
 - a. definizione del soggetto capofila che riveste il ruolo di referente nei confronti della Struttura provinciale competente, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia stessa;
 - b. oggetto, ai sensi dell'art. 1;
 - c. obiettivi;
 - d. durata;
 - e. forme della collaborazione.
3. Nei limiti di quanto indicato, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dalla normativa vigente sui contratti pubblici applicata per analogia e/o ad altre forme di cessione dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 10

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla Struttura provinciale competente nel periodo compreso tra il giorno 25 luglio 2023 e il giorno 25 settembre 2023, per posta elettronica certificata all'indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. L'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della pec equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento. Nell'oggetto della mail deve essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA".
2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla Struttura provinciale competente e pubblicati sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del Bando stesso.
3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla Struttura provinciale competente e pubblicati sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it:
 - a. dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - b. copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - c. eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 9 comma 2;
 - d. informativa privacy sottoscritta per presa visione;
 - e. proposta progettuale, articolata in una descrizione del Servizio, ripartita in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato nell'Allegato 3.1.B al presente Bando;
 - f. proposta di piano finanziario.

Art. 11

Irricevibilità ed inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:
 - a. sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 10;
 - b. sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10;
 - c. sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 8.

Art. 12

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimento

1. La Struttura provinciale competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a. richiedere chiarimenti al soggetto proponente;
 - b. richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti e di mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla Struttura provinciale competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti possono richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci (10) giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it, indicando in oggetto "Quesito Bando per contributo a copertura delle spese relative alla gestione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza". Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art. 13

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza, che rappresenta pertanto la Provincia; si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

Art. 14

Procedimento

1. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 11.
2. La valutazione dei progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La Commissione opera a titolo gratuito ed è costituita da tre (3) componenti, di cui uno (1) con funzioni di presidente e due (2) esperti. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Struttura provinciale competente.
3. Successivamente alla nomina della Commissione, la Provincia comunica per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno due (2) giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvede a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione sono svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione si concludono entro il termine di trenta (30) giorni dalla nomina.
4. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
5. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. Sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la Provincia approva la graduatoria di merito, che è pubblicata sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.
7. Il soggetto proponente che ottiene il punteggio più alto deve fornire entro sette (7) giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Se la prova non è fornita ovvero è riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, dispone il rigetto della domanda.
8. La Provincia, entro il termine di quindici (15) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi della convenzione di cui all'art. 16 ed approva lo schema definitivo di Convenzione che è comunicato al Soggetto assegnatario.

Art. 15

Valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del Servizio disciplinato dal presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 3.1.B al presente Bando.
2. All'esito dei lavori la Commissione redige una graduatoria finale indicando il Soggetto idoneo all'assegnazione del contributo.

Art. 16

Convenzione

1. L'erogazione del contributo è regolata mediante apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 4, sottoscritta dalla dirigente della Struttura provinciale competente. Detta Convenzione è stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando (Allegato 3.2.B) e degli eventuali elementi di dettaglio indicati nella proposta progettuale ammessa.
2. La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:
 - a. obblighi in capo al Soggetto gestore;
 - b. disposizioni relative al personale;
 - c. modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del servizio;
 - d. vicende soggettive del Soggetto gestore;
 - e. cause di risoluzione e rinuncia;
 - f. monitoraggio del progetto e revisione della Convenzione;
 - g. trattamento dei dati personali;
 - h. modalità di erogazione del contributo.
3. Nel corso della sua durata la Convenzione può essere soggetta a revisione.
4. Al momento della stipula della Convenzione, il Soggetto assegnatario deve disporre, a qualsiasi titolo, delle strutture per lo svolgimento del Servizio.

Art. 17

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi all'UMSe Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità all'indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it.
2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento sono disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.